

Allegato A)

REGOLAMENTO DEL GARANTE DEI DIRITTI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

Approvato con delibera di Giunta comunale n.11 del 12/2/2021

REGOLAMENTO COMUNALE DEL GARANTE DEI DIRITTI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

SOMMARIO

Articolo 1 - Istituzione del Garante dei Diritti per l'Infanzia e l'Adolescenza

Articolo 2 - Nomina e durata

Articolo 3 - Compiti del Garante

Articolo 4 - Relazione agli Organi del Comune

Articolo 5 - Strutture e personale

ARTICOLO 1 - ISTITUZIONE DEL GARANTE DEI DIRITTI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

Nell'ambito del Comune di . Casciago è istituito il Garante dei diritti per l'Infanzia e l'Adolescenza (di seguito denominato "Garante") con i compiti previsti dal presente Regolamento.

ARTICOLO 2 - NOMINA E DURATA

1. Il Sindaco nomina il Garante, scegliendolo fra persone d'indiscusso prestigio e di notoria fama nel campo delle scienze giuridiche, psicologiche e/o sociali o pedagogiche, ovvero delle attività sociali, educative, psico-sociali nei servizi pubblici o del privato sociale attivi nel territorio cittadino, purché in possesso dei requisiti necessari per la nomina dei consiglieri comunali. Il Garante resta in carica per tutta la durata del mandato amministrativo del Sindaco. L'incarico è rinnovabile non più di una volta. Il Sindaco, per la nomina del Garante, rispetterà la disciplina comunale prevista dagli Indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.
2. Il Garante è revocato dal Sindaco per gravi motivi che ne rendono incompatibile il mantenimento in carica o qualora lo stesso disattenda a quanto previsto dal presente regolamento.
3. Il Garante è un organo monocratico. L'incarico è incompatibile con l'esercizio contestuale di funzioni della magistratura ordinaria e onoraria, dei dipendenti pubblici nei settori della giustizia, della gestione di enti pubblici o privati operanti in materia sociale, educativa o socio-sanitaria. È esclusa la nomina nei confronti del coniuge, ascendenti, discendenti, parenti e affini fino al terzo grado di amministratori comunali. È altresì incompatibile con cariche pubbliche elettive.

ARTICOLO 3 - COMPITI DEL GARANTE

1. Il Garante è Autorità indipendente che svolge la propria attività in piena libertà ed indipendenza da qualsiasi istituzione pubblica o privata e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.
2. Facendo propria anche la segnalazione dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'Adolescenza del 29/07/2019, le funzioni del Garante sono le seguenti:
 - a) vigila a livello cittadino sull'applicazione della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con Legge n° 176 del 27 maggio 1991, nonché della Convenzione sull'esercizio dei diritti dei fanciulli di Strasburgo recepita in Italia con Legge n° 77 del 20 marzo 2003, conformemente a quanto stabilito anche a livello nazionale dal Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza con Legge n° 112 del 12 luglio 2011, nonché con quanto stabilito dalle altre Convenzioni Internazionali e dalle norme interne adottate in materia di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, per quanto rientra nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune di Casciago;
 - b) contribuisce a garantire il rispetto e l'attuazione dei diritti sanciti dalla Convenzione secondo i "quattro principi generali" delineati dal Comitato ONU: - non discriminazione (art. 2): tutti i diritti sanciti dalla Convenzione si applicano a tutti i minorenni senza alcuna distinzione di genere, nazionalità, origine etnica, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, caratteristiche genetiche, condizioni sociali o di salute, disabilità o altro fattore identitario; - migliore interesse del minorenne (art. 3): in tutte le decisioni il migliore interesse del minorenne deve avere una considerazione preminente; - diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo (art. 6): non solo deve essere tutelato il diritto alla vita, ma si deve garantire

anche la sopravvivenza e lo sviluppo delle persone minorenni; in tal senso il Garante si adopererà con pareri non vincolanti affinché siano sempre tutelate e sostenute la maternità e la paternità, specie in presenza di condizioni di indigenza da parte del nucleo familiare; - partecipazione e rispetto per l'opinione del minorenne (art. 12): per determinare in che cosa consiste il migliore interesse del minorenne egli deve essere ascoltato e la sua opinione deve essere presa in considerazione;

c) promuove azioni volte ad incrementare la concreta conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza sul territorio, nonché la diffusione di una cultura basata sulla centralità di tali diritti in ogni ambito, comprese iniziative di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti dei minorenni a partire dai servizi, progetti e iniziative del Comune di Casciago;

d) promuove la partecipazione e l'ascolto di bambini e adolescenti a livello individuale e collettivo in qualsiasi ambito vengano prese decisioni che li riguardino direttamente o indirettamente. Il suddetto ascolto dovrà essere svolto in un contesto altamente professionale coinvolgendo figure con competenze specifiche individuate dal Garante stesso nell'ambito dell'Amministrazione Pubblica. e) ascolta, ove ritenuto opportuno anche direttamente, i bambini e gli adolescenti che chiedano di conoscerlo e di parlargli, in presenza di un adulto di riferimento, adoperandosi perché le loro esigenze, se ritenute legittime, vengano prese in considerazione come da loro richiesto e portate alle Autorità che potranno esaminarle;

f) vigila sull'applicazione della "Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori" elaborata dal Garante Nazionale dell'Infanzia e dell'adolescenza, con l'obiettivo espresso dalla Carta "di rendere consapevoli gli adulti e in primis i genitori, della necessità di mantenere inalterata la centralità del figlio nella costruzione comune del nuovo assetto familiare".

g) segnala all'Autorità Giudiziaria le situazioni di presunta violazione dei diritti e qualsiasi forma di discriminazione delle persone minori d'età, ritenute degne di approfondimento, anche se non comportino l'obbligatorietà della segnalazione al Tribunale per i Minorenni (art. 9 L.n. 184/1983) o non costituiscano reato con conseguente obbligo di denuncia all'Autorità penale ex art. 331 cod. proc. pen.;

h) segnala ogni forma di discriminazione tra le persone di minore età, di qualsiasi natura siano e in qualsiasi ambito esse avvengano, all'Autorità responsabile di garantire la tutela dei diritti in ciascun luogo o struttura specifica (a titolo esemplificativo Scuola /Dirigente Scolastico, Ospedale/Direttore Sanitario), collaborando con la rete dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari già incaricati in materia di tutela dei diritti fondamentali dei minorenni;

i) verifica, tramite la collaborazione con le Istituzioni preposte, che alle persone di minore età siano garantite pari opportunità nell'accesso ai diritti senza alcuna distinzione di genere, nazionalità, origine etnica, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, caratteristiche genetiche, condizioni sociali o di salute, disabilità, o altro fattore identitario, con particolare attenzione ai soggetti che hanno difficoltà a trovare ascolto;

j) può esprimere pareri non vincolanti su tutti gli atti a carattere generale che il Comune di Casciago emette in materia di infanzia, adolescenza, famiglia e istruzione, educazione e di azioni ed interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo delle persone in età evolutiva;

k) può esprimere pareri non vincolanti su tutte le proposte di regolamenti e norme comunali nelle materie riguardanti i minorenni;

l) segnala ai competenti organismi dell'Amministrazione locale e centrale presenti nel territorio cittadino tutte le iniziative e raccomandazioni opportune per assicurare la piena promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

m) coordina la propria attività con il Garante Nazionale istituito con la Legge n° 112/2011 e con il Garante Regionale istituito con la Legge regionale n° 6 del 30/9/2009;

n) promuove con le Amministrazioni interessate, quali ad esempio l'Università, i Tribunali (dei Minorenni e Ordinario), le Forze dell'Ordine (Polizia, Carabinieri etc.), la Prefettura, il MIUR regionale, protocolli di intesa utili a poter espletare le sue funzioni anche attraverso verifiche dirette delle condizioni dei minorenni in ogni situazione essi si trovino (scuola, centri di accoglienza etc) previo consenso dei soggetti esercenti le responsabilità genitoriali, dirette o vicarie, e con i responsabili delle strutture stesse.

o) può attivare azioni e progetti specifici di studi, promozione, comunicazione e formazione dei/sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, in proprio e/o in sinergia con soggetti istituzionali, di terzo settore, privati.

p) può partecipare/collaborare e, ove possibile, promuovere iniziative collegate alla Giornata dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza del 20 Novembre, istituita ai sensi della Legge 451/97, art. 1 comma 6. 3.

3. L'Ufficio del Garante, anche alla luce delle funzioni indicate, si propone come luogo neutro di ascolto dei soggetti pubblici e privati, Enti e singoli, soggetti del Terzo Settore, singoli o fra loro coordinati, associazioni di promozione dei diritti, soggetti della società civile, della scuola e dell'Università e soggetti rappresentanti delle principali confessioni religiose, con l'obiettivo di facilitare i rapporti tra i soggetti che a qualsiasi titolo si occupano di tematiche inerenti all'infanzia e adolescenza. L'Ufficio del Garante è altresì luogo di elaborazione e produzione di pensiero condiviso tra diversi ambiti di conoscenza, professionalità e poteri propri delle diverse istituzioni pubbliche, private e del privato sociale, attive nella città sui temi dell'infanzia e adolescenza. Tra i principali obiettivi vi è quello di promuovere e facilitare l'individuazione di corresponsabilità nella gestione di progetti, servizi e/o casi concreti, e soprattutto di favorire lo scambio sui significati e sulle diverse visioni presenti nella città in ordine alle priorità sul rispetto dei diritti dell'infanzia.

4. Convoca almeno una volta l'anno un incontro con i rappresentanti delle principali istituzioni cittadine corresponsabili della promozione della cultura e della tutela dei diritti dell'infanzia e adolescenza sia pubbliche che del privato sociale, soggetti del Terzo Settore, singoli o fra loro coordinati, associazioni di promozione dei diritti, soggetti della società civile, della scuola e dell'Università e soggetti rappresentanti delle principali confessioni religiose, e facilita in ogni modo azioni di coordinamento, intese, accordi e protocolli operativi diretti tra i diversi soggetti.

ARTICOLO 4 - RELAZIONE AGLI ORGANI DEL COMUNE

1. Il Garante riferisce al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale per quanto di loro competenza e con facoltà di avanzare proposte e richiedere iniziative e interventi ai fini dell'esercizio dei compiti di cui all'articolo 3, sulle attività svolte, sulle iniziative assunte, sui problemi insorti, ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta ogni semestre.

2. Il Garante può comunque riferire e richiedere iniziative e interventi agli Organi del Comune di propria iniziativa ogni qualvolta lo ritenga opportuno per i fini di cui all'articolo 3.

ARTICOLO 5 - STRUTTURE E PERSONALE

La funzione del Garante è gratuita, salvo il rimborso di eventuali spese autorizzate dal Segretario Generale, sostenute e documentate, strettamente connesse all'attività svolta. Lo stesso opera senza ulteriori e maggiori oneri a carico del bilancio del Comune ed è assistito dal personale individuato dall'Ufficio servizi Sociali dell'Amministrazione Comunale. L'Amministrazione Comunale costituirà nella predisposizione del Bilancio un fondo apposito stanziando le necessarie risorse economico-finanziarie per l'espletamento delle funzioni istituzionali del Garante.